



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA
Servizio Finanza e Contabilità



C.A.P. 97010 - P.IVA - 00177300886 C.F. 92005940884

Tel. 0932/970261 - 970262

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023

La presente relazione ha lo scopo di descrivere e spiegare attraverso tabelle riassuntive gli elementi che si reputano più significativi del rendiconto della gestione 2023.

In particolare, è finalizzata all'analisi del risultato di amministrazione e alla verifica della gestione di cassa, al rispetto dei principi contabili e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

1. La gestione di cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2023 è pari ad € 269.435,09 come risulta dalla seguente tabella:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			0,00
Riscossioni	1.712.216,54	5.452.072,16	7.164.288,70
Pagamenti	1.418.704,58	5.479.149,03	6.894.853,61
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			269.435,09
Situazione di cassa 2021-2023			
	2021	2022	2023
Disponibilità	0,00	0,00	269.435,09
Utilizzo Anticipazioni	231.240,02	353.263,12	0,00

2. Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2023 registra un avanzo di amministrazione pari ad € 1.099.120,80, ma al netto degli accantonamenti pari ad € 4.317.762,39 e alla parte vincolata pari ad € 82.813,53 si registra un disavanzo complessivo pari ad € 3.301.455,12, come dimostrato dalla tabella seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.712.216,54	5.452.072,16	7.164.288,70
PAGAMENTI	(-)	1.418.704,58	5.476.149,03	6.894.853,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			269.435,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			269.435,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.477.547,38	2.438.916,51	4.916.463,89
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>				0,00
<i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				
<i>dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.032.054,51	1.980.484,31	4.012.538,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			74.239,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			1.099.120,80
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				1.514.314,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				806.516,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.144.574,19
Altri accantonamenti				852.357,61
			Totale parte accantonata (B)	4.317.762,39
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				82.813,53
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	82.813,53
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-3.301.455,12
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

La **parte accantonata** è composta da:

- FCDE al 31.12.2023 pari ad € 1.514.314,59 che comprende il valore del Fondo Crediti da riaccertamento straordinario alla data 01.01.2015;
- Fondo Anticipazione Liquidità pari ad € 806.516,00;
- Fondo Contenzioso pari ad € 1.144.574,19 come nel registro contenzioso da determina dirigenziale n. 575 del 11/09/2024 e delibera di Giunta Municipale n. 88 del 11/09/2024 e calcolato secondo le varie percentuali di soccombenza indicate dai legali interpellati sullo stato del rischio;
- Altri Accantonamenti pari ad € 852.357,61, i quali ricomprendono:

- Indennità di fine mandato al Sindaco per € 3.146,40;
- Quota FAL liberata nell'anno pari a € 32.160,47;
- Fondo Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere e altre passività potenziali pari a € 743.639,71 come allegato alla determina dirigenziale n. 575 del 11/09/2024 e delibera di Giunta Municipale n. 88 del 11/09/2024. Nello specifico, la voce "Debiti fuori Bilancio" ammonta ad € 1.406.858,98, che al netto dei residui passivi conservati per pagamenti Fatture Enel pari ad € 663.219,27 si determina in € 743.639,71;
- Fondo di Garanzia Debiti Commerciali pari ad € 73.411,03.

La parte vincolata pari ad €82.813,53 comprende, invece, l'importo degli arretrati contrattuali pari a € 55.236,23 e le economie per progetti PNRR pari a € 27.577,30.

Nonostante l'Ente abbia ottenuto un risultato positivo derivante dalla gestione corrente e dei residui pari a € 1.099.120,80, si evidenzia comunque un disavanzo di € 3.301.455,12 dovuto essenzialmente ai maggiori accantonamenti di cui sopra.

Nello specifico, a incidere maggiormente sul risultato di amministrazione sono stati gli accantonamenti al Fondo Contenzioso e al Fondo Debiti Fuori Bilancio da riconoscere, rispettivamente di € 1.144.574,19 e € 743.639,71, come da allegati 1 e 2 alla determina dirigenziale n. 575 del 11/09/2024 e alla delibera di G.M. n. 88 del 11/09/2024.

Entrambi gli accantonamenti sono legati principalmente alla massa debitoria nei confronti dei fornitori di energia elettrica e delle loro cessionarie, tra cui:

- Bff Bank S.P.A.,
- Unicredit Factoring Spa,
- Banca Sistema Spa,
- Lake Securitisation Srl (società estinta con posizioni ora in campo a Bff Bank Spa),
- Banca Ifis Spa,
- Polluce Spe Srl,
- Vittoria Spe Srl e
- Sace Fct Spa.

Nel corso degli ultimi anni, i crediti vantati nei confronti del Comune sono stati oggetto di numerose cessioni, con un significativo incremento delle transazioni di questo tipo. Inoltre, in diversi casi le società cessionarie hanno riceduto i crediti a soggetti differenti, rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dello stato di fatto. Questa frammentazione e duplicazione delle cessioni ha comportato notevoli difficoltà nella verifica dell'effettiva titolarità dei crediti e nella corretta identificazione dei soggetti legittimati alla riscossione.

Si precisa, poi, che la maggior parte di tali crediti sono inseriti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario adottato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 25 del 08/08/2017, modificato con

deliberazione consiliare n. 16 del 26/02/2018 e approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 176/2019/PRSP del 24/10/2019.

A complicare la situazione già confusa e contorta, vi è anche il fatto che i debiti sono stati ceduti alle diverse società per frazioni di anno. Questa frammentazione ha comportato l'onere di doversi interfacciare con soggetti diversi nell'arco dello stesso anno..

In aggiunta, le società cessionarie dei crediti si avvalgono spesso di soggetti terzi per la gestione operativa degli incassi e del recupero crediti, aumentando ulteriormente il numero di parti coinvolte nel processo. Ciò ha contribuito a creare confusione e ritardi nelle operazioni di regolamento dei debiti.

In diverse occasioni, inoltre, sono emerse difficoltà nel perfezionamento dei pagamenti, con numerosi bonifici che risultano stornati a causa di conti estinti o di errori nell'identificazione del soggetto destinatario. Tale complessità è stata aggravata anche da errori commessi dalle stesse società cessionarie, che hanno imputato in maniera errata i mandati di pagamento, creando ulteriori difficoltà nell'allineamento delle posizioni debitorie e creditizie.

Tali complesse situazioni hanno inevitabilmente contribuito ad aumentare l'incertezza e il numero dei contenziosi attualmente pendenti nei confronti del Comune.

In merito a tali controversie, il legale interpellato ha evidenziato per quasi tutte le posizioni debitorie un indice di rischio di soccombenza del 51%, secondo quanto definito dai principi contabili OIC 31 e dallo IAS37. Alla luce di ciò, al fine di fronteggiare eventuali esiti sfavorevoli dei procedimenti in corso, è stato prudenzialmente accantonato il 75% dell'importo complessivo delle controversie attive.

Dall'analisi dei dati è emerso che la rilevazione in bilancio dei maggiori accantonamenti e vincoli ha comportato un peggioramento del disavanzo di € 1.787.283,51, mentre un ulteriore peggioramento rispetto al 2022 di € 342.323,35 è stato riscontrato nel risultato di amministrazione per eliminazione di residui attivi ante 2018.

Da ciò emerge che il maggior disavanzo registrato nell'esercizio 2023 rispetto all'anno precedente è di € 2.129.606,86, come evidenziato nella tabella sottostante.

	2023	2022	Δ
RdA (+)	1.099.120,80	1.441.444,15	-342.323,35
Accantonamenti (-)	4.317.762,39	2.585.067,41	1.732.694,98
Vincoli (-)	82.813,53	28.225,00	54.588,53
Disavanzo	-3.301.455,12	-1.171.848,26	-2.129.606,86

In altre parole l'Ente si trova nella situazione delineata dall'art. 187, comma 1 del TUEL il quale sancisce che:” [...] *Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere*

le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Secondo quanto stabilito dall'art. 188, comma 1 del TUEL "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio".

Per l'ente è insostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione della quota di disavanzo nel bilancio di previsione 2024/2026 e, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, applicando la procedura ordinaria prevista dall'art. 188 del TUEL.

Tale situazione compromette la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e rende impossibile il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Di conseguenza, si rende necessario avviare la procedura di dissesto finanziario, come disciplinato dall'art. 244 del TUEL. Tale procedura si rende inevitabile per tutelare l'integrità finanziaria dell'Ente e per avviare un percorso di risanamento volto al recupero della stabilità economica, attraverso un intervento straordinario che permetta di affrontare ed estinguere le passività.

Infine, si precisa che alla luce dei risvolti emersi nell'applicazione concreta del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si sono manifestate diverse criticità che hanno di fatto privato di efficacia la normativa prevista per tale procedura, compromettendo ogni tentativo di risanamento attraverso l'art. 243-bis del TUEL.

In primo luogo, scorrendo in termini generali, la norma che consente l'avvio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale si scontra con la pretesa di legittimità vincolata al consenso dei fornitori. Questo consenso è spesso difficile da ottenere, in quanto i creditori, preoccupati per il recupero dei propri crediti, possono non accettare le condizioni proposte dall'ente, preferendo invece intraprendere azioni legali per tutelare i propri diritti. L'assenza di un meccanismo che obblighi i fornitori a dare il loro consenso vanifica l'efficacia del piano e impedisce il pieno utilizzo della norma.

In secondo luogo, in mancanza di una sospensione delle azioni esecutive, per ogni debito da ripianare, dopo l'approvazione del Piano di riequilibrio, l'ente si trova comunque esposto a pignoramenti e altre forme di esecuzione forzata riducendo drasticamente la liquidità disponibile e compromettendo ulteriormente la capacità di gestione ordinaria. Ciò si pone come ulteriore

incentivo alle società creditrici ed ai creditori in generale a non accettare la lunga rateizzazione proposta con il piano di cui si discute, avendo come sempre valida alternativa quella di adire le vie legali e recuperare l'intero credito (oltre interessi e spese legali) in tempi decisamente più celeri rispetto a quelli imposti dal piano.

In terzo luogo, peraltro, nemmeno il comportamento concludente delle società creditrici dell'Ente (come ad esempio l'Enel e le società cessionarie che meglio potrebbero sopportare per mole di fatturato complessivo, tale rateizzazione) che per anni, di fatto, accettano la rateizzazione nonché i pagamenti come da piano di ammortamento inserito nel piano di riequilibrio, non costituisce un'ipotesi di tacita accettazione del piano.

Data la suddetta premessa, pare opportuno precisare che tra le misure di risanamento previste dall'ente in sede di riequilibrio vi erano le azioni legali avviate al fine di "spingere" l'Enel a ricalcolare l'importo dovuto sulla base dei consumi storici che l'ente aveva inspiegabilmente visto lievitare improvvisamente ed in maniera sensibile. Nelle more, le dilazioni di pagamento previste nel piano, sebbene non espressamente accettate dai creditori, di fatto si realizzavano come anche riportato nella deliberazione di approvazione del piano *de quo*, C.d.C. n 176/2019/PRSP, tuttavia le sentenze successivamente intervenute a definizione delle summenzionate azioni che hanno visto l'ente soccombente e, pertanto, sottoposto a condanna al pagamento dell'intero importo dovuto comprensivo degli interessi maturati, non hanno inspiegabilmente, tenuto conto, quale forma di manifestazione tacita di volontà negoziale, del comportamento delle Società creditrici (cessionarie del debito nei confronti di Enel), che *sine dubio* corrispondeva ad un contegno incompatibile con una volontà diversa da quella deducibile dai fatti stessi e cioè l'accettazione del piano.

Tali criticità sono state riscontrate ampiamente nell'esercizio 2023, a seguito della ripresa post pandemia (Giugno 2023) dei procedimenti esecutivi, che hanno attivato le società cessionarie Enel e i creditori per indennità di espropri, che hanno compromesso l'intera sostenibilità del Piano.

Infine, la non possibilità di ripianare l'ulteriore disavanzo dovuto essenzialmente ai maggiori accantonamenti di cui in premessa, con rate di ammortamento da inserirsi nel residuo degli anni di durata del piano ed a fronte di un risultato positivo derivante dalla gestione corrente, rappresenta un forte limite nella predisposizione di un bilancio previsionale in equilibrio.

Questi vincoli hanno reso inefficace qualsiasi tentativo di ripristinare gli equilibri finanziari tramite la procedura prevista dall'art. 243-bis TUEL, rendendo ad oggi necessario il ricorso a misure più drastiche, come l'avvio della procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 TUEL.

3. Fondo Pluriennale vincolato FPV

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano la formazione del FPV distinto per parte capitale e corrente:

FPV spese correnti:	0,00
FPV spese in c/capitale:	74.239,36

4. Partecipazioni

Il nostro ente non detiene partecipazioni in società ad eccezione degli ATO e della Sicilia Ambiente, per quest'ultima l'Ente detiene n.50 azioni per una percentuale inferiore all' 1%. Dal 01/01/2023 l'Ente detiene una partecipazione all'interno della società Iblea Acque.

5. Strumenti Finanziari Derivati

L'Ente non Detiene contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il principio contabile applicato n. 3.3 (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) prevede che le entrate di dubbie difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Il primo passo è rappresentato dalla necessità di determinare quali crediti (tipologia, categoria, capitolo) concorrono alla formazione del Fondo. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente. Sicuramente, non richiedono accantonamenti al Fondo, per espressa previsione di legge:

- I crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- I crediti assistiti da fidejussione;
- Le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- Le entrate rimosse per conto di altro ente da versare al beneficiario

Con riferimento alla tipologia di entrata da sottoporre a svalutazione si ritiene di poter considerare tutte le entrate del titolo I e del titolo III che presentano residui inerenti anni precedenti.

Con riferimento alla tipologia di entrata da sottoporre a svalutazione si è ritenuto necessario di considerare le entrate del titolo primo inerente la TARI, l'IMU, il Servizio Idrico e i canoni relativi ai fitti di fabbricati.

Tra le modalità di calcolo è stata scelta la modalità della Media semplice in quanto ritenuta più congruente rispetto alla situazione effettiva dell'andamento della riscossione dei crediti e di calcolare Di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità sui residui mantenuti in bilancio per un periodo superiore a 5 anni, provvedendo ad accantonare una percentuale (%) pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 della media semplice tra i residui iscritti in bilancio e gli incassi ottenuti.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è pari ad € 1.514.314,59 con incremento rispetto all'esercizio 2022 di € 358.782,36.

7. Parametri deficitari

In applicazione del Decreto Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero Economia e Finanza del 28/12/2018 di rideterminazione dei parametri per l'individuazione degli Enti strutturalmente deficitari, Si attesta che il nostro Ente Risulta “ Strutturalmente deficitario ” come da tabella Allegata.

Monterosso Almo, 09/12/2024



Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)